

Art. 21. Responsabili d'Area- Individuazione e Nomina - Durata – Revoca -Sostituzioni e Supplenze

1. Al Sindaco compete, ai sensi dell'art 13 dalla LR 7/92, la nomina dei Responsabili d'Area. La nomina ha validità minima annuale, e mantiene la sua efficacia sino all'approvazione del nuovo PEG.
2. La durata massima dell'incarico di Responsabile d'Area è corrispondente a quella del mandato del Sindaco. Nel periodo transitorio intercorrente tra la cessazione dell'incarico del Sindaco uscente e le nuove nomine di Responsabile d'Area, continua a svolgere le funzioni in regime di *prorogatio*.
3. La revoca dell'incarico di Responsabile d'Area avviene nei seguenti casi:
 - a) a seguito di valutazione negativa del Nucleo di Valutazione secondo la metodologia concertata con le OO.SS. territoriali;
 - b) in caso di comportamenti omissivi o pregiudizievoli reiterati sui programmi e sugli obiettivi concordati, con gli strumenti di programmazione del Comune, previa contestazione e diffida promossi dal Direttore Generale se nominato o dal Segretario Comunale;
 - c) in caso di violazione del Codice Disciplinare e/o a seguito di irrogazione di sanzione superiore alla censura;
 - d) a seguito di riorganizzazione delle Aree.
4. Ai Responsabili d'Area è attribuita dal Sindaco un'indennità di posizione nei limiti definiti dal vigente CCNL, previa valutazione delle posizioni.
5. Alla Giunta del Comune compete l'affidamento degli obiettivi di gestione ai Responsabili d'Area, art. 169 D.Lgs. n. 267/00, in sede di adozione di P.E.G., o di analogo strumento di programmazione.
6. Il Responsabile può essere individuato:
 - a) nell'ambito dei dipendenti dell'ente inquadrati nella categoria più elevata presente nel Comune (cat. D);
 - b) in un dipendente di altro ente locale autorizzato a fornire la propria prestazione con il Comune (di cat. D);
 - c) in soggetti con cui siano stati stipulati contratti a tempo determinato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire (art. 51 della legge 142/90 così come recepito dalla LR 48/91).
 - d) ai sensi dell'art. 22 della L.R. n° 22/2008 i comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, fatta salva l'ipotesi di cut all'articolo 97, comma 4, lettera d), del decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267, anche al fine di operare al contenimento della spesa. Possono adottare disposizioni regolamentari organizzative, se necessario anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 107 del medesimo decreto legislativo, attribuendo ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale”

Nel caso di gestione convenzionata di funzioni o servizi è rinviata ai relativi atti costitutivi la regolamentazione sulla nomina dei Responsabili.
7. In caso di assenza o impedimento del Responsabile d'Area, le funzioni sono assunte ed espletate in via prioritaria dal Responsabile d'Area omogenea, in via secondaria da altro Responsabile d'Area o dal Direttore Generale, se nominato, in via residuale dal Segretario Comunale. Tale sostituzione è disposta dal Sindaco in via ordinaria con l'atto di nomina ed in via straordinaria con apposito provvedimento. In caso di assenza prolungata, oltre i 45 giorni, il Sindaco, con atto motivato può conferire l'incarico ad un dipendente dell'Area, inquadrato nella stessa categoria o in assenza di questa in quella immediatamente inferiore a quella apicale.